

PERCORSI ALLA PARI
DONNE E AMMINISTRAZIONE DEL DIRITTO E
DELL'ECONOMIA MERCOLEDI' 22 GENNAIO 2020

CITTA' DI MONCALIERI

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
E IL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE

Alessandro Alasia

Avvocato, Componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Buongiorno a tutti,

sono l'Avv.to Alessandro ALASIA, componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed altresì componente del Comitato Pari Opportunità presso il nostro Consiglio dell'Ordine: vi ringrazio per l'invito e facendo seguito agli altri interlocutori, Vi relaziono brevemente sulle linee del nostro Codice Deontologico a proposito del rispetto delle pari opportunità di genere.

Osserverei questo sotto tre profili : il primo, più nozionistico, proprio sulle norme che possono toccare in generale la questione delle pari opportunità di genere, con qualche integrazione al Codice che penserei, magari, di proporre in futuro con l'aiuto del nostro CPO, il secondo sulle indicazioni di tutela del Codice Deontologico a fronte del degli eventuali atteggiamenti discriminatori e da ultimo per alcune riflessioni personali che mi derivano proprio dal mio Ufficio di Consigliere.

Vediamo tali articoli.

Art. 1 l'Avvocato L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. 2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita. 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Art. 2- Norme deontologiche e ambito di applicazione Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense. 2 Allora, partiamo appunto dal nostro Codice Deontologico che, nella parte generale, che deriva Forense grazie Caterina, eccomi di nuovo e grazie davvero ai relatori per gli approfondimenti esposti in una materia caratterizzata da tanta specialità.

Art. 9 - Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza 1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi 1. L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi un comportamento ispirato ai principi di correttezza e lealtà **e rispetto del principio di non discriminazione e delle pari opportunità di genere.**

Art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti 1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. **Costituiscono espressioni offensive o sconvenienti tutti gli atteggiamenti discriminatori posti in essere nei confronti delle avvocate**" 2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

Art. 63 - Rapporti con i terzi 1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi, **"e non porre in essere comportamenti costituenti in modo diretto o indiretto discriminazione di genere"** 2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento, aggravata nei casi di discriminazione di genere di particolare entità

Art. 71 - Doveri di collaborazione 1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali. **"Qualora i fatti riferiti siano ascrivibili a comportamenti, prassi o atteggiamenti tali da comportare una discriminazione di genere diretta o indiretta, le istituzioni - nel prenderli in considerazione - garantiranno al denunciante il totale anonimato"**

- Esaurita tale trattazione, molto mnemonica, riserverei ora qualche spazio alle norme di tutela dei soggetti che possono subire condotte discriminatorie ed alla competenza specifica che deve avere il difensore che si occupa di diritto antidiscriminatorio, comunque di varie accezioni e non solo di genere.

Il Codice Deontologico prevede, nei principi generali e speciali, Art. 12 - Doveri di diligenza. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

Art. 14 - Doveri di competenza. L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Art. 15 - Doveri di aggiornamento professionale e di formazione continua. L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Art. 26 - Adempimento del mandato. 1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. 2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze. 3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

Art. 27 - Doveri di informazione 1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

Ora, è palese che la difesa di soggetti "discriminati", per la novità della materia, impone nel difensore una grande sensibilità e soprattutto una grande capacità di estrarre dalle parole del tutelato la condotta discriminatoria : e tali capacità vengono acquisite non solamente con le nozioni giuridiche, derivate anche per esempio dai corsi promossi dal nostro CPO, ma altresì con l'esperienza sul campo.

Più precisamente, il difensore che si occupa di diritto antidiscriminatorio deve conoscere i profili di diritto sostanziale e processuale che regolano la materia, il che vuol dire rappresentare all'assistito tutti i percorsi ritenuti conferenti per il raggiungimento dell'obiettivo;

- Deve conoscere ed essere perfettamente addentrato nel diritto costituzionale;
- Deve conoscere la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;
- Deve conoscere la normativa internazionale e le risoluzioni del Consiglio dei diritti Umani dell'Onu da cui appunto si sono avuti i primi grandi progressi;
- Deve conoscere perfettamente la giurisprudenza di legittimità emerso tenuto presente che i mutamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità ed anche costituzionale sono probabilmente più radicali che in altre materie;
- Deve possedere anche, nella propria preparazione, conoscenze, sia pure elementari, tratte dalla scienza medica;
- Deve poi essere a conoscenza della Legge regionale 23 marzo 2016 n. 5 (norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).

Pertanto, cosa di basilare importanza, l'accesso al Fondo ivi previsto può essere esercitato solamente da legali che abbiano specifica competenza in diritto antidiscriminatorio e che abbiano maturato una formazione continua: segnalo all'uopo, per essere iscritti nell'elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo, i corsi in diritto antidiscriminatorio gestiti dal CPO organizzato dal COA di Torino.

Per esempio, a suggellare l'importanza della specializzazione nella materia e le sue conseguenze, vi segnalo recente sentenza del CNF n. 204/2017, **"L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente."**

Da ultimo, le riflessioni delle quali accennavo all'inizio.

Noi del Consiglio invitiamo sempre tutti coloro che hanno subito o sono a conoscenza di condotte discriminatorie verificatesi nell'ambito della nostra professione a rivolgersi al nostro CPO, anche con segnalazione a mezzo PEC, ripromettendoci che tali comunicazioni verranno valutate e portate immediatamente a conoscenza dei soggetti coinvolti.

Perché ricordo come una delle molteplici funzioni del CPO sia proprio quella di raccogliere tali informative per poi adottare le più opportune soluzioni.

E da ultimo, segnalo ancora come, anche nel caso di tali condotte, prima della promozione di esposti disciplinari formali davanti al nostro Consiglio di Disciplina, possa assumere grande rilevanza l'istituto del tentativo di conciliazione che vige presso il nostro Ordine e che è caldeggiato fortemente dalla nostra Presidente.

Con tale istituto, che si svolge in un incontro tra le parti alla presenza di un Consigliere, si sono sino ad ora riappacificati Colleghi e parti per diatribe da loro insorte di ogni natura e questo ha consentito, molto spesso, di portare chiarimenti e scuse che hanno condotto ad una soluzione pacifica della lite.

Ovviamente l'invito a segnalare al nostro CPO condotte discriminatorie è esteso a tutti i coloro che ne ravvisano gli estremi, semprechè, ovviamente, tali pregiudizi derivino da contatti con organi e amministratori della giustizia.

Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per ogni chiarimento.